

L'ORIGINALITÀ DELL'APPROCCIO E L'ATTUALITÀ DEL  
PENSIERO DEL PROFESSORE CESARE MASSIMO BIANCA

*THE ORIGINALITY OF THE APPROACH AND THE TOPICALITY  
OF THE THOUGHT OF PROFESSOR CESARE MASSIMO BIANCA*

*Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 16 bis, junio 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 980-989*



Giovanna  
CHIAPPETTA

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 de enero de 2021

ARTÍCULO APROBADO: 22 de marzo de 2022

**RESUMEN:** Il presente saggio pone in luce il contributo del Professore Cesare Massimo Bianca sul tema dell'interesse superiore del bambino.

Il principio di unicità dello stato di figlio e la ridefinizione della nozione di parentela sono stati il portato della novella al codice civile ad opera della l. del 10 ottobre 2012 n. 219, chiamata riforma Bianca. Tale Riforma ha dato, inoltre, risalto all'ascolto del minore capace di discernimento, prevedendolo in tutte le procedure e le questioni che lo riguardano.

Il pensiero del Professore Cesare Massimo Bianca si concentrava sull'azione della legge, assumendo, nel suo pensiero, i diritti umani un ruolo di primaria importanza.

**PALABRAS CLAVE:** Interesse superiore del fanciullo; diritto; famiglia.

**ABSTRACT:** *This essay highlights the contribution of Professor Cesare Massimo Bianca on the topic of the best interests of the child.*

*The principle of uniqueness of the child status and the redefinition of the notion of kinship were the result of the novel to the civil code by the l. of 10 October 2012 n. 219, called the White reform. This Reform has also given prominence to listening to the minor capable of discernment, foreseeing him in all the procedures and issues that concern him.*

*The thought of Professor Cesare Massimo Bianca concentrated on the action of the law, assuming in his thought, human rights a role of primary importance.*

**KEY WORDS:** *Best interests of the child; law; family.*

**SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. IL RUOLO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA UMANA.- III. DEMOCRATIZZAZIONE E LIBERALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.- IV. L'ASCOLTO PREVIA INFORMAZIONE DELLA PERSONA VULNERABILE.- V. CONCLUSIONI.**

---

## **I. INTRODUZIONE.**

È difficile esprimere l'articolato insieme degli interessi scientifici del Professore Cesare Massimo Bianca nelle formule sintetiche di queste pagine. Se la mappa dei Suoi interessi si è via via ampliata, è rimasta in Lui ferma la riflessione continua sul diritto di famiglia.

Per questo ricordo ho scelto di mettere in luce il contributo del Professore sul tema dell'interesse superiore del bambino per il legame con l'attualità, la portata delle analisi sviluppate e le domande che ancor oggi solleva.

Il tema è stato oggetto di attenzione del Professore Cesare Massimo Bianca allora già Emerito dell'Università "La Sapienza" di Roma, nella Relazione tenuta al Convegno SISDiC -Sede della Calabria tenutosi il 29 novembre 2013<sup>1</sup>. L'iniziativa nasceva per discutere con il Professore, Ispiratore della Riforma del diritto della filiazione, talune questioni aperte a protezione della persona minorenni.

In qualità di Presidente della Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina il Professore aveva svolto un lavoro utile per il legislatore della Riforma del 2012-2013 il quale aveva potuto trarre un'idea precisa sul come novellare il codice civile (anche talvolta sconsigliando di intervenire come in relazione alla modifica dell'art. 38 disp. att. c.c.).

Il Professore Cesare Massimo Bianca aveva già scritto studi sull'impatto della Riforma del diritto di famiglia e della filiazione in anticipo rispetto alla loro attuazione.

---

<sup>1</sup> BIANCA, C.M.: " La crescita di personalità del minore nel nuovo diritto della filiazione", in *Lo stato unico di figlio atti da me curati, nei Quaderni del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria*, ESI, Napoli, 2014, p. 33 ss.

• **Giovanna Chiappetta**

Docente Ordinario di Diritto Privato e Diritto di Famiglia Università degli Studi della Calabria, Direttrice SSPL F.Gullo Unical. E-mail: giovanna.chiappetta@unicat.it

Già a far data del 1961<sup>2</sup> proponeva interventi di Riforma, cogliendo le reciproche tensioni tra principi costituzionali e le disposizioni del codice civile. Il principio di uguaglianza espresso dagli artt. 3, 29 e 30 cost. imponeva un "miglioramento della posizione della moglie e in quella dei figli nati fuori dal matrimonio".

Riguardo alla posizione dei figli, tale contributo e quello successivo del 1967<sup>3</sup> anticipano la questione dell'unificazione dello stato e del riconoscimento dell'autonomia del minore nell'ambito dei rapporti familiari, aspetti ai quali la Riforma del 2012-2013 ha dato un maggior spazio.

Sul diritto dei figli ad avere un unico statuto, eliminando ogni residua discriminazione in ragione della nascita, il Professore<sup>4</sup> era ritornato in più occasioni. Sintomatiche erano le critiche rivolte alla Corte costituzionale, la quale aveva negato, nella sentenza n. 532 (2000), l'esistenza della discriminazione dei figli naturali rispetto a quelli legittimi sull'assunto "della non parentela dei parenti naturali".

## II. IL RUOLO DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA UMANA.

Il principio di unicità dello stato di figlio e la ridefinizione della nozione di parentela sono stati il portato della novella al codice civile ad opera della l. del 10 ottobre 2012 n. 219, chiamata riforma Bianca.

Esattamente nel 2012, la Commissione proponeva la modifica di talune disposizioni controverse del diritto della filiazione: tra queste l'articolo 251 c.c. in materia di autorizzazione al riconoscimento dei figli nati da relazione incestuosa. Anche in questa attività di Presidente della Commissione, il Professore esprimeva la Sua predilezione per la dialettica nel presentare tutte le opinioni, di qualsiasi natura: quelle dei Colleghi, quelle espresse in opere giuridiche, tesi, relazioni ufficiali (e no). Proponeva le modifiche, cercando di confrontare osservazioni, opinioni e punti di vista, senza privilegiarli, in una forma di dialogo.

Nel corso delle audizioni dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni convocati dalla Commissione, erano state espresse preoccupazioni riguardo alla disposizione in esame che prevedeva il possibile riconoscimento dei figli di genitori uniti da vincoli di parentela o affinità non dispensabili. Alcuni di questi rappresentanti erano giunti ad affermare la necessità di espungere tale disposizione

2 BIANCA, C.M.: "Voce Famiglia (diritti di)", in *Noviss. Dig: it*, VII, Torino, 1961, p.68 ss.

3 BIANCA, C.M.: "Lo pseudoriconoscimento dei figli adulterini", in *La riforma del diritto di famiglia*, Atti del Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione "Giorgio Cini" nei giorni 30 aprile-1° maggio, Padova, 1967, p. 183 ss.

4 BIANCA, C. M.: "I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua", Nota a Corte Cost. 23 novembre 2000, n. 532, *Giust. civ.*, 2001, p. 591

dal testo dell'allora disegno di legge all'esame delle Camera, vista come una sorta di "legalizzazione" delle unioni incestuose, che consentirebbe anche agli autori di violenze familiari di imporre la potestà sui figli nati a seguito delle proprie violenze.

Preso atto delle opinioni espresse sulla contestata disposizione, che non legalizzava l'incesto, emergeva lo spirito della Riforma (*rectius* del Riformatore) che voleva sovvertire la concezione per la quale la riprovazione del rapporto dei genitori dovesse riflettersi in una discriminazione giuridica a carico dei figli.

Nella Relazione conclusiva<sup>5</sup> alla novella la Commissione affermava "La disposizione che rende ora riconoscibili anche i figli nati da parenti, previo accertamento del Tribunale che nessun pregiudizio ne derivi loro, è improntata all'idea che il riconoscimento deve essere precluso, non in base alla condizione giuridica di irriconoscibilità del figlio, ma esclusivamente in base alla considerazione del suo interesse, e che pertanto la preclusione non ha ragion d'essere quando sia accertato che il riconoscimento è per lui favorevole".

L'articolo 251 c.c. ora vigente ammette il riconoscimento del figlio nato da relazione incestuose, previa autorizzazione del giudice "avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio".

L'intervento legislativo ha censurato la rigidità del divieto, che appariva quasi come una "sanzione" per il figlio e l'assenza di tutela del concreto interesse del minore. Di qui l'irragionevolezza della previsione con la Riforma novellata. Infatti, il mero automatismo precludeva al giudice di bilanciare nel caso concreto l'interesse del figlio con quello sotteso al divieto.

Oggi la valutazione del preminente e concreto interesse del fanciullo appare una evidenza nel sistema italo-europeo delle fonti nazionali nel quale spicca la Convenzione Onu del 1989 sui diritti del fanciullo<sup>6</sup>. Al tempo dei primi scritti succitati del Professore Cesare Massimo Bianca siffatta proposta aveva una portata eversiva nel sistema. La riflessione avveniva in assenza di norme sovranazionali.

Alla luce dei principi fondamentali della Costituzione (artt. 2,3 29 e 30 cost.) e delle altre disposizioni dettate a tutela della persona (tra le quali spiccano quelle volte a garantire la salute, la libertà di manifestazione del pensiero, di coscienza e di religione) l'Autore spostava l'oggetto di tutela dall'ente famiglia dotato di soggettività a garanzia di interessi superindividuali, alle persone all'interno della medesima. La rivisitazione costituzionale dei diritti della persona umana ha

5 Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina. Relazione conclusiva del 4 marzo 2013.

6 La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rights of the Child - CRC) è stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

condotto al superamento della concezione «antropomorfica» della famiglia. Il valore persona umana ha così messo in primo piano lo *status personae* e, per tal via, il riconoscimento del diritto inviolabile allo *status filiationis*.

### III. DEMOCRATIZZAZIONE E LIBERALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA.

Il Professore Cesare Massimo Bianca ha partecipato a pieno titolo al movimento per la democratizzazione e liberalizzazione del diritto di famiglia ponendo al centro della Sua riflessione la tutela dei diritti umani: parità nella coppia, uguaglianza nella responsabilità dei genitori, statuto unico dei diritti del figlio.

I diritti umani assumono nel Suo pensiero un ruolo di primaria importanza. Alla base vi è l'idea che i diritti fondamentali potessero modificare l'interpretazione della legge quando non adeguata ad esprimere la giustizia sociale che non tollera discriminazioni.

In siffatta ottica lo Studioso rivisita la presunzione dell'incapacità di agire del figlio minorenni rilevando la debolezza delle ragioni addotte a sostegno di essa. Per il Professore Cesare Massimo Bianca "Siffatta presunzione è arbitraria poiché notoriamente anche minori ... possono essere in grado di intendere il significato sociale dei fatti e delle relazioni di cui sono partecipi e dei doveri inerenti alla vita associata"<sup>7</sup>.

L'affermazione mette in luce la caratteristica del Suo metodo, far uso di altre scienze sociali o scientifiche: studi sociologici, etici, medici psicologico. Oltre a questa dimensione accademica, c'è il desiderio di sondare lo stato dell'opinione pubblica, senza la quale il diritto cessa di essere uno strumento "vivente".

Nella Riforma del 2012-2013 si nota l'ampliarsi del ruolo dell'autonomia riconosciuta al minore ad esempio con l'eliminazione dell'incapacità del genitore infrasedicenne di riconoscere il proprio figlio (art. 250 c.c.). L'insuperabile preclusione sancita in passato violava un diritto fondamentale della persona allo stato di genitore alla quale corrispondeva la privazione dello status di figlio.

L'art. 250, co. 3, c.c. novellato consente il riconoscimento previa autorizzazione giudiziale "valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio".

Il riconoscimento dell'autonomia del figlio quale persona si coglie nell'ambito dei rapporti familiari, nella sua partecipazione attiva alla comunità di vita. Lo Studioso

<sup>7</sup> BIANCA, C.M.: "La crescita", cit. p. 33.

osservava che l'interesse superiore del bambino può essere inteso in modo molto diverso, ma che non può, in ogni caso, essere la base per una decisione arbitraria.

Per l'autorizzazione giudiziale al riconoscimento affermava "Occorre ancora accertare che il rapporto personale instaurato dall'autore del riconoscimento col figlio sia da questo bene accetto. A tal fine utili elementi saranno possibilmente tratti dall'ascolto del figlio"<sup>8</sup>.

L'audizione del minore poteva essere di ausilio alla valutazione del suo concreto interesse. Pertanto, la Riforma ha dato risalto all'ascolto del minore capace di discernimento, prevedendolo in tutte le procedure e le questioni che lo riguardano (art. 315 bis, co.3, c.c.).

Sebbene tale misura di protezione era già sancita nell'articolo 12 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, non era sufficientemente attuata. L'audizione sistematica del minore in tutte le procedure e le questioni che lo vedono coinvolto, se nel suo interesse, con la Riforma presieduta dal Maestro non è più una misura eccezionale. La previsione del diritto all'ascolto conferisce al figlio capace di discernimento "la sua partecipazione attiva alla comunità familiare, dato che ascoltare significa sentire le esigenze del figlio per coinvolgerlo nelle scelte di vita che lo riguardano come persona e come membro della famiglia. Non si tratta quindi di audizione ma di un momento comunicativo, di un parlare con il figlio, secondo la felice espressione del codice tedesco: dialogo volto a ricercare l'intesa sulle soluzioni che interessano i membri della famiglia"<sup>9</sup>.

#### IV. L'ASCOLTO PREVIA INFORMAZIONE DELLA PERSONA VULNERABILE.

Anticipando l'art. 3 l. 219 del 2017, legge sul consenso informato e le disposizioni di trattamento il Professore affermava che il riconoscimento "del diritto all'ascolto ...è rilevante anche nell'ambito dei trattamenti medici"<sup>10</sup>.

Pur sostenendo che il medico "deve procedere ad una cura o ad un intervento chirurgico su un minore deve ottenere il consenso dei genitori...il paziente deve essere informato...anche se è minore di età, poiché il minore deve essere ascoltato e l'ascolto richiede che si parli di cose sulle quali il minore sia stato reso edotto. Pur se la decisione sul trattamento medico non dipende dal minore, essa dev'essere, per quanto possibile, consapevolmente accettata e condivisa dal minore stesso"<sup>11</sup>.

---

8 Op. ult. cit. p. 34.

9 Op. ult. cit. p. 35.

10 Op. ult. cit. p. 35.

11 Op. ult. cit. p. 36.

Il diritto del minore di essere ascoltato e di partecipare a qualsiasi procedimento nel quale i suoi diritti o interessi sono in gioco è considerato un elemento imprescindibile. Tuttavia una partecipazione significativa e sicura del minore richiede informazioni adeguate. Questo aspetto è fondamentale per garantire che i minori abbiano una corretta percezione del trattamento o accertamento sanitario. I bambini non possono realizzare i loro diritti alla salute senza ricevere informazioni affidabili e comprensibili prima, durante e dopo il trattamento o accertamento sanitario.

Il Professore Cesare Massimo Bianca aveva tracciato l'inscindibile nesso tra l'ascolto e l'informazione del minore capace di discernimento e messo in luce i diritti inviolabili e i doveri inderogabili di ogni persona umana.

In attuazione dell'art. 2 cost. anche il figlio minorenni è titolare di doveri inderogabili di solidarietà. Nella Riforma significativamente si staglia il dovere di contribuzione del figlio minore di età che "non è più semplicemente il membro debole soggetto alla responsabilità genitoriale ma una presenza attiva nel contesto familiare, dove a pieno titolo svolge, sviluppa e afferma la propria personalità"<sup>12</sup>.

## **V. CONCLUSIONI.**

Il pensiero del Professore Cesare Massimo Bianca si concentrava sull'azione della legge (o legge nell'applicazione concreta).

Non cessando con garbo di mettere al centro della riflessione i fatti giuridici prima di metterli nell'ordine giuridico.

Un giurista - aperto a tutte le pratiche del diritto, quella dei tribunali, quella degli studi notarili, del legislatore. Lo interessava la visione dei giuristi ma più in generale la percezione del diritto e delle sue pratiche da parte della società, delle quali teneva conto nelle analisi che rimanevano fondamentalmente giuridiche.

---

<sup>12</sup> Op. ult. cit. p. 36.

## BIBLIOGRAFIA

BIANCA, C.M.: "La crescita di personalità del minore nel nuovo diritto della filiazione", in *Lo stato unico di figlio atti da me curati, nei Quaderni del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della Calabria*, ESI, Napoli, 2014, p. 33 ss.

BIANCA, C.M.: "Voce Famiglia (diritti di)", in *Noviss. Dig: it*, VII, Torino, 1961, p.68 ss.

BIANCA, C.M.: "Lo pseudoriconoscimento dei figli adulterini", in *La riforma del diritto di famiglia*, Atti del Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione "Giorgio Cini" nei giorni 30 aprile-1°maggio, Padova, 1967, p. 183 ss.

BIANCA, C.M.: "I parenti naturali non sono parenti? La Corte costituzionale ha risposto: la discriminazione continua", Nota a Corte Cost. 23 novembre 2000, n. 532, *Giust. civ.*, 2001, p. 591.

